



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

Settore Demanio/Ambiente

Piazzale Premuda n°19 - 57025 PIOMBINO (LI)

(+39) 0565224240 - 0565221000

E-MAIL: ucpiombino@mit.gov.it

@ (+39) 0565/261011

Web: www.guardiacostiera.it/piombino

ORDINANZA N° 40/2015 in data 25/06/2015

Oggetto: "ACCOSTO MOTONAVI DA PASSEGGERI PRESSO IL PORTO TURISTICO DI SAN VINCENZO CON OPERAZIONI DI IMBARCO/SBARCO".

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino,

VISTO il verbale della conferenza dei servizi in data 20/06/2014, nonché il verbale della conferenza dei servizi in data 26/06/2014, con i quali sono state individuate e definite sotto più profili le modalità dell'eventuale effettuazione di un servizio di minicrociere, con operazioni di imbarco/sbarco passeggeri e accosto presso il porto di Marina di San Vincenzo;

RITENUTO NECESSARIO disciplinare le suddette operazioni sotto il profilo tecnico ed operativo per gli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione e dell'accosto;

VISTA l'ordinanza n. 71/2011 in data 10/09/2011 con la quale questa Autorità Marittima ha approvato il piano degli ormeggi del porto di San Vincenzo e le parti del Regolamento interno di competenza;

VISTA la concessione demaniale marittima n. 12 del registro concessioni del Comune di San Vincenzo, Rep. 113 in data 27/12/2005, con la quale il Comune di San Vincenzo ha assentito in concessione il porto turistico alla medesima Civica Amministrazione;

VISTA l'autorizzazione n. 18 rilasciata dal Comune di San Vincenzo in data 25/06/2013 ai sensi dell'articolo 24 del Codice della Navigazione, con la quale viene destinata una porzione della banchina antistante il molo di sovra flutto, in parte utilizzata per il rifornimento dei carburanti, per l'ingresso e l'ormeggio di motonavi che effettuino servizi di minicrociere; la relazione del capo pilota della Corporazione dei piloti del porto di Portoferraio con cui è stato confermato, a seguito di prova empirica ed atteso il tempo trascorso, la bontà delle effettuate prove tecnico-nautiche;

gli articoli 179 e 181 del Codice della Navigazione;

VISTI il Decreto 9 giugno 1992 dell'allora Ministero della Marina Mercantile;

VISTO l'ordinanza n. 58 del 17/06/2009 con la quale questa Autorità Marittima ha approvato il "Regolamento del piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per i porti del Circondario di Piombino non ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino";

il Decreto Legislativo 182/2003, articolo 6, comma 4;

VISTO l'ordinanza n. 86 in del 01/10/2002 con la quale questa Autorità Marittima ha approvato

VISTA il "Regolamento delle operazioni di rifornimento di combustibili liquidi e oli lubrificanti alle navi nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Piombino";

- VISTA** la circolare titolo SECURITY n. 31 in data 09/06/2015 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto (impianti occasionalmente prestatori di servizi per viaggi internazionali);
- VISTA** la nota n. 26391 in data 16/06/2015 della Capitaneria di porto di Livorno (impianti occasionalmente prestatori di servizi per viaggi internazionali);
- RITENUTO** necessario disciplinare le operazioni in oggetto ai fini della sicurezza della navigazione e portuale;

ORDINA

Articolo 1

(manovre di ingresso e uscita - imbarco e sbarco dei passeggeri)

Le manovre di ingresso ed uscita dal porto di San Vincenzo e le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri presso la banchina allo scopo individuata negli atti sopra richiamati, devono essere effettuate alle seguenti condizioni:

sono fatte salve le prescrizioni già riportate nel verbale in data 17/07/2010 di questa Autorità Marittima, che con la presente si intendono integralmente richiamate, nonché quelle impartite dai W.FF. nella conferenza dei servizi di cui è cenno nelle premesse, in particolare, durante la presenza della nave nella banchina individuata, il soggetto a norma di legge responsabile dovrà

- garantire l'interruzione dell'attività del distributore carburanti;
- assicurare la disponibilità dei presidi antincendio nella misura non inferiore a quella in uso con l'impianto di distribuzione attivo;
- garantire la protezione degli erogatori di carburante da urti accidentali e l'inaccessibilità del pubblico;
- porre in essere tutti gli accorgimenti tesi a garantire l'interruzione della movimentazione dei prodotti combustibili.

1. le manovre di ingresso/uscita dal porto, stante la natura concessoria dell'infrastruttura portuale, dotata di idonee risorse di monitoraggio e controllo (torre di controllo ed annesse dotazioni), dovranno essere costantemente monitorate dal soggetto a norma di legge responsabile il quale, tenuto conto anche delle condizioni meteo in atto, del traffico in ingresso ed in uscita e di altre contingenti situazioni, verificherà volta per volta la sussistenza delle condizioni necessarie per consentire l'ormeggio/disormeggio della M/N interessata; a tale fine, un sistema automatizzato di canalizzazione del traffico (ad es. semaforo) potrà essere accettato come alternativa al monitoraggio visivo, previa presentazione di apposita istanza con annessa relazione tecnica;
2. gli orari di ormeggio e disormeggio presso la banchina dovranno essere portati a conoscenza della torre di controllo e della locale Autorità Marittima con almeno tre giorni di anticipo a mezzo di apposita domanda d'accosto in regola con l'imposta di bollo; qualora la società si avvalga di orari pubblicati e ricorrenti, la domanda potrà anche essere unica per l'intera stagione turistica o per il periodo di riferimento temporale (settimanale-quindicinale, etc.);
3. qualora la società si avvalga di orari pubblicati o comunque resi noti (ad es. volantinaggio o altra forma di pubblicità idonea), la società armatrice dovrà comunicare le variazioni rispetto agli orari noti con almeno 24h di anticipo;
4. unitamente alla domanda d'accosto, dovrà essere presentata all'Autorità Marittima evidenza documentale dell'avvenuta presentazione della pratica d'arrivo ex D.M. 9 giugno 1992;
5. per i viaggi che non ricadono nel campo d'applicazione del suddetto D.M., si applicano integralmente le disposizioni di cui agli artt. 179 e ss. del C.N.;
6. dovranno essere rispettate tutte le condizioni di sicurezza meglio individuate nel documento di valutazione dei rischi all'uopo redatto dal soggetto a norma di legge responsabile, cui fa capo l'implementazione delle suddette procedure, ivi incluse quelle atte a prevenire le possibili interferenze con altre attività portuali e non (bunkeraggio, etc);
7. il Comandante della nave dovrà, prima dell'arrivo e prima della partenza, comunicare il numero di passeggeri presenti a bordo (compresi i bambini e gli infanti) alla locale Autorità Marittima o all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, agli indirizzi e-mail istituzionali;

8. la banchina d'ormeggio e i relativi arredi e dotazioni dovranno essere mantenuti sempre in condizioni di efficienza e manutenzione; in particolare dovrà essere posizionato idoneo parabordo sul dente della banchina ove avviene lo sbarco dei passeggeri al fine di prevenire eventuali urti della prua dell'imbarcazione; la predisposizione di ulteriori parabordi sulla banchina del distributore è a discrezione del Comandante della nave e della Marina di San Vincenzo, atteso che l'unità sia già dotata di idonei parabordi;
9. la manovra di disormeggio, potrà avvenire indifferentemente a marcia avanti o a marcia indietro a giudizio insindacabile del comandante dell'unità; qualora la manovra di disormeggio avvenga a marcia avanti e quindi l'unità evoluisca di 180° all'interno del porto, idonei parabordi dovranno altresì essere posizionati sullo spigolo nord della banchina;
10. durante la manovra di disormeggio e la conseguente evoluzione all'interno del bacino portuale, dovrà essere prestata massima attenzione alle unità eventualmente in transito o ormeggiate in base al disposto di cui all'art. 64-65-66-69 R.C.N.;
11. qualora l'unità abbia i bow thruster (elichette di manovra) non funzionanti, l'ormeggio **non è consentito**;
12. l'ormeggio è consentito per le sole operazioni di imbarco e sbarco passeggeri; rimangono salvi i casi di forza maggiore al cui verificarsi dovrà essere assicurato apposito servizio di guardiania a bordo ovvero dovrà essere assicurata la presenza della componente minima dell'equipaggio sufficiente a garantire la pronta esecuzione di manovre in caso di emergenza o di improvvise esigenze operative;
13. durante la sosta in porto, dovrà essere garantito il continuo ascolto radio in VHF/FM canale 16 e 9

Articolo 2

(osservanza delle prescrizioni e responsabilità per danni)

L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o beni, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni. Il Comune di San Vincenzo, in qualità di Amministrazione concedente e di concessionario demaniale, vigila per gli aspetti di propria competenza sul corretto utilizzo del bene assentite in concessione.

Articolo 3

{Sanzioni}

La presente Ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, non esime il soggetto o i soggetti responsabili dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

I trasgressori delle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato/illecito amministrativo e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, dagli artt. 1231, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché dall'art. 53 del Decreto Legislativo n° 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni qualora si configuri l'illecito amministrativo. Limitatamente al personale iscritto nelle matricole della Gente di Mare, la violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui agli Artt. 1175 e 1214 del medesimo Codice.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, con pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/ordinanze> nonché tramite affissione presso l'albo della Delegazione di Spiaggia di San Vincenzo e del Comune di San Vincenzo e nella bacheca della Marina di San Vincenzo S.p.A.

Piombino, 25 giugno 2015

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Vittorio VANACORE

**Copia conforme all'originale
sottoscritta con firma autografa e
conservata presso questo Ufficio – Art.
19, D.P.R n. 445/2000**

